



COMUNE DI PIACENZA

Servizio Risorse Umane e Organi Istituzionali

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI PUBBLICI URBANI

*Approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n.del.....
In vigore dal.....*

INDICE	pag. 2
Art. 1 Finalità	pag. 3
Art. 2 Aree destinate ad orto	pag. 3
Art. 3 Modalità di assegnazione degli orti urbani	pag. 4
Art. 4 Requisiti per l'assegnazione degli orti urbani	pag. 5
Art. 5 Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie	pag. 6
Art. 6 Durata della concessione e disciplina del rapporto	pag. 8
Art. 7 Comitato di gestione	pag. 9
Art. 8 Obblighi degli assegnatari	pag. 10
Art. 9 Impegni degli assegnatari	pag. 12
Art. 10 Responsabilità e controversie	pag. 12
Art. 11 Revoca dell'assegnazione	pag. 12
Art. 12 Rinuncia	pag. 13
Art. 13 Norma transitoria	pag. 13
Art. 14 Soggetto gestore	pag. 13
Art. 15 Entrata in vigore	pag. 14
Art. 16 Norma di rinvio	pag. 14

Art. 1 – Finalità

Il presente Regolamento detta specifiche tecniche, regole, modalità di gestione, concessione e conduzione degli orti urbani.

L'orto urbano è costituito da un'area verde destinata alla coltivazione collettiva di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia, la cui cura è affidata a:

- cittadini;
- associazioni;
- circoli, comitati anche condominiali;
- organizzazioni di volontariato;
- istituzioni scolastiche;

coinvolgendo la popolazione in un processo di gestione partecipata del territorio.

Gli orti urbani costituiscono una realtà in ambito locale volta alla promozione della qualità del paesaggio e della vita dei cittadini e della loro responsabilizzazione nella cura dei beni comuni. Attraverso l'assegnazione degli orti urbani, l'Amministrazione comunale persegue le seguenti finalità:

- mettere a disposizione dei residenti aree da destinarsi alla coltivazione di prodotti orticoli con finalità prevalentemente sociali, ricreative e didattiche, secondo le modalità previste dal presente regolamento;
- valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado ed alla marginalità, per la tutela dell'ambiente ed il miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi;
- sostenere la socialità e la partecipazione dei cittadini e la relativa possibilità di aggregazione, l'impiego del tempo libero in attività che favoriscano la vita all'aria aperta;
- sostenere la produzione alimentare biologica e biodinamica e la coltivazione di alimenti a km zero e stagionali per il consumo familiare o collettivo in una prospettiva di miglioramento della qualità della vita che inizia dall'alimentazione;
- rivalutare il lavoro manuale e le pratiche contadine;
- favorire attività didattiche nei confronti di giovani e di quanti desiderino avvicinarsi a questo tipo di attività;
- favorire attività terapeutiche di supporto a processi di riabilitazione fisica e psichica di persone appartenenti alle fasce deboli della popolazione;
- stimolare la collaborazione nella gestione del patrimonio comunale e tutelare e accrescere la qualità estetica del paesaggio.

Art. 2 - Aree destinate ad orto

Ai fini del presente Regolamento, l'orto urbano è un appezzamento di terreno individuato dal Comune di Piacenza tra le sue proprietà ovvero offerto in locazione/comodato gratuito da proprietari privati, suddiviso in lotti, da concedere a chi ne possiede i requisiti, per un periodo di 5 anni.

Le categorie degli orti urbani sono di tipo A "Orti per i cittadini", B "Orti per la terza età", C "Orti per le scuole", D "Orti per le Associazioni". All'interno della stessa area, è possibile riservare appezzamenti anche a più categorie.

Gli orti urbani pubblici attualmente presenti sul territorio del Comune di Piacenza sono ubicati nelle seguenti aree:

- area di Via Degani (quota parte particella C.T. Foglio 111 Mappali 1039-1045);
- area di Via Boselli (quota parte particella C.T. Foglio 70 Mapp. 471);
- area di Via Einaudi (quota parte particella C.T. Foglio 43 Mapp. 240);
- area Parco Montecucco (quota parte particella C.T. Foglio 50 Mapp. 2161);
- area Santa Maria di Campagna - Via Tramello (quota parte particella C.T. Foglio 110 Mapp. 428 n. 1 appezzamento collettivo - area acquisita in comodato gratuito dalla "Provincia di S. Antonio dei Frati Minori").

Detti orti dovranno essere condotti nel rispetto del presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale, di iniziativa o su indicazione di cittadini o associazioni, si riserva di individuare, con deliberazione di Giunta, aree pubbliche del territorio comunale da allestire a nuovi orti, procedendo alla realizzazione. Gli orti di nuova realizzazione a cura dell'Amministrazione Comunale dovranno essere provvisti di recinzione, cancello e di impianto di irrigazione. La tipologia di orti sarà individuata con deliberazione di Giunta.

In coerenza con gli obiettivi di Agenda 2030 e con le principali linee di intervento adottate dalle città europee, è interesse del Comune favorire un graduale incremento delle aree coltivabili, in funzione di un generale miglioramento della qualità ambientale, della qualità dell'aria, della mitigazione della temperatura per garantire il diritto al cibo di tutti i cittadini e promuovere benessere e integrazione sociale. Il Comune può individuare aree da allestire ad orti da destinare alla sua esclusiva disponibilità, indicandone l'assegnazione d'ufficio per esigenze istituzionali, per progetti e protocolli d'intesa con altri soggetti (fra cui scuole, Enti Pubblici, ASL, ecc), presenti sul territorio comunale.

Con riferimento agli Orti di S. Maria di Campagna, si dovrà perseguire l'obiettivo di ripristinare parzialmente l'uso - storicamente noto - del giardino botanico. Nella parte residuale divisa in appezzamenti ad uso orto, si dovranno ripristinare le tradizionali conformazioni quadrangolari delle aree coltivate, delimitate da vialetti, tipiche degli insediamenti monastici e riferibili alle modalità di partizione del territorio di origine romana.

Art. 3 - Modalità di assegnazione degli orti urbani

La Giunta individua il servizio comunale competente alla gestione degli orti urbani.

Gli orti urbani di tipo A ("Orti per i cittadini") e di tipo B ("Orti per la terza età") sono assegnati alle persone fisiche assegnatarie dei singoli lotti mentre l'assegnazione degli orti urbani di tipo C ("Orti per le scuole") e di tipo D ("Orti per le Associazioni") avverrà nei confronti dell'ente assegnatario.

L'assegnazione degli orti urbani è effettuata sulla base di appositi avvisi pubblici, pubblicati per trenta giorni all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, oltre che in prossimità degli Orti. Alla scadenza del termine di presentazione delle domande, si provvederà a verificare i requisiti di cui all'art. 4 e a formulare la graduatoria secondo i criteri previsti negli avvisi stessi. Le graduatorie formate a seguito dei bandi restano valide per 5 anni a partire dalla data di approvazione delle stesse e saranno utilizzate per le assegnazioni degli orti o lotti che si renderanno via via disponibili. L'assegnazione degli orti verrà eseguita a scorrimento delle graduatorie, riconoscendo ai singoli la facoltà di scelta della particella ortiva tra quelle che di volta in volta risulteranno disponibili. Gli esclusi formeranno una lista di attesa dalla quale saranno attinti i nuovi assegnatari man mano che si renderanno disponibili gli orti.

Art. 4 – Requisiti per l'assegnazione degli orti urbani

I requisiti per poter presentare domanda di assegnazione di un orto urbano di tipo A) "Orti per i cittadini" sono i seguenti:

- essere residenti nel Comune di Piacenza;
- aver compiuto il 18° anno di età;
- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale o non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A. (da dichiarare con autocertificazione);
- non avere componenti dello stesso nucleo familiare già concessionari di orti urbani nel territorio comunale;
- essere in grado di coltivare personalmente l'orto;
- non essere incorsi in provvedimenti di revoca/decadenza della concessione di orto comunale urbano, con addebito di responsabilità, nel triennio precedente la scadenza del termine di presentazione della domanda di concessione.

Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno dichiarare di non perseguire finalità di lucro, pena la revoca immediata della concessione. Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda di concessione.

I requisiti per poter presentare domanda di assegnazione di un orto urbano di tipo B) "Orti per la terza età" sono i seguenti:

- essere residenti nel Comune di Piacenza;
- aver compiuto 65 anni o essere in quiescenza al momento della presentazione della domanda;
- non avere la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri "appezzamenti di terreno coltivabile" nel territorio comunale o non essere imprenditore agricolo titolare di partita I.V.A. (da dichiarare con autocertificazione);
- essere in grado di coltivare personalmente l'orto.

Per "appezzamento di terreno coltivabile" si intende ogni area scoperta sistemata a verde con terreno da coltura e copertura vegetale o a questa assimilabile, di estensione pari o superiore a 30 mq, che costituisca pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare di residenza o che sia localizzata nell'ambito del territorio comunale.

Il requisito richiesto per l'assegnazione degli orti di tipo C) "Orti per le scuole" è il seguente:

- scuola di ogni ordine e grado con sede nel Comune di Piacenza.

I requisiti per poter presentare domanda di assegnazione di un orto urbano di tipo D) "Orti per le Associazioni" sono i seguenti:

- status soggettivo di associazione (riconosciuta o non riconosciuta), fondazione, cooperativa sociale, organizzazione di volontariato, Onlus ovvero altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati, operante nel territorio del comune di Piacenza da almeno un anno, che persegua le finalità indicate nell'articolo 1.
- quota prevalente di associati residenti in Comune di Piacenza.

Per ciascun avviso le Associazioni potranno presentare una sola domanda di concessione. L'avviso potrà definire i tipi di associazioni cui è prioritariamente o esclusivamente rivolto.

Art. 5 - Criteri di attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie di concessione.

Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'art. 3, alle domande pervenute sarà assegnato un punteggio determinato in base ai parametri indicati di seguito.

CATEGORIA A - "Orti per i cittadini"

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Residenza	Se residente nel quartiere (ex Circoscrizione) in cui si trovano gli orti messi a disposizione	3

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Nucleo Familiare	Se nella famiglia è presente almeno un componente con invalidità riconosciuta superiore al 66%	10
	Se nella famiglia è presente almeno un componente con invalidità riconosciuta inferiore al 66%	5
	Per ogni componente del nucleo familiare	1

In caso di parità di punteggio, costituiscono titolo di preferenza le seguenti condizioni, nell'ordine: nucleo familiare più numeroso, reddito Isee più basso.

Gli assegnatari uscenti, qualora partecipino all'avviso e risultino in graduatoria in posizione valida per l'assegnazione, avranno diritto di vedersi assegnato il medesimo lotto.

CATEGORIA B - "Orti per la terza età"

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Storicità	Se risulta già assegnatario all'uscita dell'avviso pubblico	10
Residenza	Se residente nel quartiere (ex Circoscrizione) in cui si trovano gli orti messi a disposizione	3

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Nucleo Familiare	Se nella famiglia è presente almeno un componente con invalidità riconosciuta superiore al 66%	10
	Se nella famiglia è presente almeno un componente con invalidità riconosciuta inferiore al 66%	5

In caso di parità di punteggio costituiscono titolo di preferenza le seguenti condizioni, nell'ordine: anno di nascita più elevato, reddito Isee più basso.

Gli assegnatari uscenti, qualora partecipino all'avviso e risultino in graduatoria in posizione valida per l'assegnazione, avranno diritto di vedersi assegnato il medesimo lotto.

CATEGORIA C - "Orti per le scuole"

Le Scuole interessate dovranno presentare un progetto di gestione, finalizzato a promuovere attività educative ed aggregative.

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Progetti specifici	Qualità del progetto specifico da attuarsi su temi inerenti alla coltivazione dell'orto urbano, mediante l'approfondimento di aspetti multidisciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto degli alunni.	Fino a 10 punti
Localizzazione	Sede nel quartiere (ex Circoscrizione in cui si trovano gli orti messi a disposizione)	5

CATEGORIA D - "Orti per Associazioni"

Le Associazioni dovranno presentare un progetto di gestione finalizzato a promuovere attività educative, aggregative e di inclusione e volto ad offrire supporto agli ortisti sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della socializzazione e/o inclusione di soggetti svantaggiati.

CRITERIO	PARAMETRI	PUNTEGGIO
Progetti specifici	Qualità del progetto specifico da attuarsi su temi inerenti alla coltivazione dell'orto urbano, mediante l'approfondimento di aspetti multi disciplinari e con il coinvolgimento attivo e diretto dei soggetti iscritti all'Associazione	Fino a 10 punti
Localizzazione	Soggetti iscritti all'associazione e residenti in Comune di Piacenza che parteciperanno alle attività	Fino a 4 - Punti 2 Da 5 a 9 - Punti 4 Superiori a 10 - Punti 8
Rete di Associazioni	Approccio progettuale che privilegia la collaborazione e il coordinamento fra più soggetti collegati fra loro mediante specifico accordo	2 associazioni 4 3 associazioni 8 oltre 3 10
Attività prevista con persone disabili	Da stabilire nell'avviso di assegnazione	Da stabilire nell'avviso di assegnazione

Art. 6 - Durata della concessione e disciplina del rapporto

La concessione degli appezzamenti ha durata quinquennale e si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano. La concessione non è cedibile a terzi a nessun titolo. Limitatamente agli orti di S. Maria di Campagna, in comodato d'uso al Comune fino al 2025, l'assegnazione degli appezzamenti cesserà nel medesimo anno. Gli appezzamenti di detta area ortiva potranno essere assegnati nuovamente, per una durata quinquennale, solo in caso di rinnovo del contratto di comodato con la proprietà.

Coloro che risultino assegnatari di orti urbani al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento rimarranno assegnatari per un periodo di un anno a partire dall'entrata in vigore del Regolamento.

I lotti degli orti di tipo A e B devono essere coltivati direttamente dai concessionari, i quali potranno essere aiutati dai loro familiari. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione al Comitato di gestione di cui all'art. 7 per un periodo non superiore a sei mesi.

In caso di impedimento prolungato o di decesso del concessionario, i componenti del nucleo familiare hanno prelazione a subentrare nella concessione, previa presentazione di comunicazione scritta (e relativa certificazione), fino alla naturale scadenza della stessa. In caso di rinuncia dei familiari, il lotto verrà assegnato ad un altro soggetto, ricorrendo alle graduatorie esistenti.

Per i singoli concessionari dei lotti di categoria A e B, vige il divieto di vendita dei prodotti dell'orto, deputati all'autoconsumo o allo scambio.

I lotti di categoria C devono essere coltivati esclusivamente dagli studenti, dai genitori degli studenti e dal personale scolastico, quelli di categoria D solo dagli associati. Durante il periodo di chiusura delle Scuole assegnatarie, queste potranno convenzionarsi con le associazioni assegnatarie di altri orti per garantire la continuità della coltivazione.

Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà lasciare il terreno in ordine libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per coltivazioni pendenti.

La concessione dell'orto o dei singoli lotti avviene mediante la seguente procedura:

- a) invio della comunicazione di assegnazione all'avente diritto in base alla graduatoria;
- b) sottoscrizione da parte dell'assegnatario dell'atto di concessione, con impegno al versamento del contributo alle spese per l'utilizzo dell'acqua;
- c) partecipazione del concessionario al sopralluogo di consegna e sottoscrizione del relativo verbale.

Gli assegnatari sono tenuti a prendere visione del presente Regolamento e a sottoscriverlo per accettazione integrale di quanto in esso contenuto. Copia del Regolamento verrà rilasciata ad ogni assegnatario.

Per gli orti assimilabili ai tipi C e D, fermo restando la necessità di stipulare appositi atti di concessione, saranno concordate, caso per caso, con gli assegnatari le condizioni da inserire negli atti di concessione che saranno stipulati anche in un'ottica di incentivare progetti sperimentali di sostenibilità ambientale che possano coinvolgere giovani, anziani e famiglie.

Art. 7 - Comitato di Gestione

Per ogni orto urbano gli assegnatari individuali degli appezzamenti eleggeranno, riuniti in Assemblea, un Comitato di Gestione (di seguito Comitato), formato da 3 membri, tra cui il Presidente. L'elezione avviene a maggioranza, tramite voto palese dei presenti, sulla base delle candidature avanzate. Le associazioni/comitati/organizzazioni etc. assegnatarie eleggeranno un proprio Comitato formato da 3 membri, tra cui il Presidente.

Il Comitato resta ordinariamente in carica 5 anni.

La cessazione, rinuncia o revoca dell'assegnazione dell'appezzamento in capo al Presidente o ad un componente il Comitato di gestione determina, per l'interessato, l'immediata decadenza dalla carica.

Il Comitato collabora con l'Ufficio comunale competente per quanto attiene:

- il rispetto del presente Regolamento;
- il regolare e buon funzionamento dell'attività;
- il decoro dell'area e dei singoli appezzamenti;
- la ripartizione dei relativi oneri tra gli ortisti;
- la manutenzione delle opere generali (stradelli, recinzioni, irrigazione, ecc.) necessarie per la coltivazione.

Il Comitato è tenuto a rendere note agli assegnatari le disposizioni e le prescrizioni emanate dal Comune inerenti la conduzione dell'area nonché a dirimere le eventuali controversie fra gli assegnatari. Nel caso in cui le controversie di cui sopra non possano essere risolte dal Comitato, le stesse saranno formalmente portate a conoscenza dell'Ufficio competente che provvederà a dirimerle e ad assumere i conseguenti provvedimenti.

Il Comitato è tenuto a segnalare qualsiasi inconveniente/anomalia riscontrato nella conduzione degli orti urbani e a concordare con l'Ufficio competente l'eventuale realizzazione di manufatti/strutture di servizio (quali ad es. ricovero attrezzi, recinzioni interne, elementi di arredo, ecc.), anche se totalmente a carico degli assegnatari. I manufatti e le strutture devono essere realizzati secondo i Regolamenti Comunali vigenti.

Il Comitato rendiconta annualmente all'Ufficio competente i risultati dell'attività, con particolare riferimento a:

- iniziative di solidarietà;
- progetti partecipativi/educativi sviluppati;
- attività di manutenzione e cura delle aree limitrofe agli orti;
- ogni altra iniziativa/progetto realizzato nell'area ortiva.

L'Ufficio competente si riserva la facoltà di convocare il Comitato per comunicazioni e richieste di chiarimenti nonché di eseguire controlli e sopralluoghi nell'area assegnata, senza preavviso.

Il Comitato di gestione deve:

- comunicare agli uffici comunali i casi di inadempimento dei concessionari e gli eventuali comportamenti che richiedano l'adozione di provvedimenti specifici;

- vigilare affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di sua pertinenza;
- verificare affinché la coltivazione da parte dei concessionari sia praticata con sistemi che tutelino il terreno e tendano a ripristinarne naturalmente la fertilità;
- vigilare sul rispetto da parte dei concessionari del divieto assoluto di fare uso di pesticidi;
- massimizzare il risparmio idrico all'interno dell'orto;
- adottare le misure di prevenzione dello sviluppo della zanzara tigre e vigilare affinché ogni concessionario faccia lo stesso;
- occuparsi del compostaggio dei residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali all'interno dell'orto e della raccolta differenziata;
- stabilire gli orari di accesso agli orti;
- svolgere le eventuali ulteriori attività decise dall'Assemblea, previo nulla osta dei competenti uffici comunali;
- effettuare il controllo sulla corretta gestione dei singoli lotti;
- dare la propria disponibilità per l'apertura delle aree ad orto per visite didattiche e collaborazioni con gli istituti scolastici;
- collaborare con gli altri attori territoriali (associazioni, comitati, istituti scolastici) per attività sociali;
- segnalare prontamente al Comune la presenza di insetti o piante infestanti non autoctoni che danneggiano o minacciano la coltivazione.

Art. 8 - Obblighi degli assegnatari

Gli assegnatari dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

1. coltivare e gestire l'area ortiva comune e di propria competenza mantenendola pulita ed ordinata, priva di cartacce, erba, sacchi, borse di plastica, cassette di legno, vasi e ogni altro elemento che sia incompatibile con il decoro degli orti;
2. iniziare la coltivazione dell'appezzamento assegnato non oltre il 31 marzo di ogni anno e, qualora non si prosegua con la coltivazione invernale, ripulirlo dai resti delle colture entro il 30 novembre. In caso di condizioni climatiche particolari l'Ufficio competente può derogare i suddetti termini, con specifica disposizione;
3. mantenere costantemente puliti, in ordine ed in condizioni di perfetta efficienza i fossati, le scoline, i vialetti, i muri, le recinzioni, i cancelli, gli arredi e le parti comuni;
4. utilizzare pratiche di coltivazione riconducibili all'agricoltura biologica e quindi rispettare il divieto di utilizzo di diserbanti, insetticidi, fitofarmaci, anticrittogamici e fertilizzanti di sintesi, controllando i parassiti con interventi manuali o sistemi di lotta biologica e biodinamica;
5. utilizzare nell'avvicendamento degli ortaggi la tecnica della rotazione in modo da consentire la conservazione e il miglioramento della fertilità del suolo;
6. impiegare o realizzare impianti, sistemi di tutori, serre, ecc. di altezza non superiore a mt. 1,50. E' consentita la messa a dimora di arbusti, purché non arrechino disturbo e non ombreggino gli altri appezzamenti. Le sole strutture per le quali è prevista la rimozione entro il 30 di novembre (ad esempio quelle al servizio di pomodori, zucchine, etc.) potranno avere un'altezza massima di mt. 1,80. I pali tutori dovranno essere in legno o bambù, di diametro massimo pari a 5 cm;
7. la messa a dimora degli alberi deve essere effettuata in modo da non arrecare danno o disturbo alle strutture e agli orti attigui. Le essenze degli alberi dovranno essere preferibilmente di origine autoctona e non devono appartenere a specie particolarmente invasive sia per il diametro che per le radici. Le piante non possono superare m. 3,00 di altezza (m. 2,50 nel momento della potatura invernale) e sono da rispettare, ad eccezione delle siepi, le seguenti distanze dai confini e tra le piante stesse:

- m. 1,00 per i cespugli;
 - m. 2,50 per gli alberi.
8. coltivare contemporaneamente più varietà di specie nella stagione vegetativa, al fine di incrementare la biodiversità, valorizzando la componente tradizionale del territorio;
 9. condurre l'orto in modo continuativo e personalmente o tramite l'ausilio dei componenti il nucleo familiare, purché l'apporto di lavoro dell'assegnatario non diventi saltuario o addirittura assente (salvo i casi precedentemente indicati); l'assegnatario potrà fornire solo ai familiari la propria chiave per l'accesso all'orto urbano; altre persone potranno accedere solo se accompagnate;
 10. non introdurre mezzi meccanici o motorizzati senza l'autorizzazione dell'Ufficio competente;
 11. praticare la pratica del compostaggio;
 12. fertilizzare se necessario con il compost o ogni altro fertilizzante naturale;
 13. provvedere all'irrigazione con sistemi che garantiscano:
 - il risparmio idrico (es. goccia a goccia, microirrigazione);
 - l'utilizzo di acqua a temperatura ambiente ed il recupero dell'acqua piovana mediante l'impiego di contenitori compatibili con il decoro dell'orto, nel rispetto delle ordinanze comunali sul controllo della zanzara tigre;
 - l'irrigazione nelle ore meno calde della giornata per evitare l'evaporazione dell'acqua;
 14. impiegare materiali biodegradabili per i tutori e possibilmente per la pacciamatura; per quest'ultima possono esseri impiegati anche i teli pacciamanti riutilizzabili;
 15. corrispondere nei modi indicati dall'Ufficio competente, per il tramite del Comitato di gestione e secondo le modalità previste, la quota individuale relativa al consumo di acqua, comprensiva dell'eventuale quota per l'area destinata ad uso comune;
 16. conferire i rifiuti prodotti, o raccolti nell'eventuale area pubblica limitrofa, nelle isole ecologiche presenti sul territorio comunale con la modalità della raccolta differenziata;
 17. provvedere a propria cura e spese, secondo le modalità definite dal Comitato, alla manutenzione delle installazioni comuni (serrature, capanno, recinzioni, impianti di irrigazione, arredi ecc.) che dovranno conservare le caratteristiche di forma e colore esterno possedute al momento della consegna da parte del Comune, salvo diversa disposizione dell'Ufficio competente;
 18. provvedere nei mesi invernali all'eventuale pulizia e sgombero di neve e ghiaccio delle vie d'accesso ai lotti, con il correlativo divieto di depositare la neve nelle vie di transito;
 19. nel caso di cessazione, rinuncia o revoca dell'assegnazione, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità, l'appezzamento dovrà essere lasciato in condizioni ottimali libero da ogni manufatto e la chiave di ingresso all'area riconsegnata all'Ufficio competente. Le migliorie di carattere fisso eventualmente apportate andranno lasciate in loco.
 20. non danneggiare in alcun modo gli orti limitrofi;
 21. non tenere permanentemente o allevare animali nell'orto; l'accesso degli animali è consentito alle seguenti condizioni:
 - che il Comitato dia il proprio assenso;
 - che vengano condotti in modo da non costituire disagio o pericolo per le persone presenti nell'area; - che il proprietario provveda a rimuovere le deiezioni. La responsabilità della conduzione degli animali è del proprietario;
 22. mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza, segnalando eventuali diatribe al rappresentante dei concessionari o direttamente agli uffici comunali competenti;
 23. E' inoltre vietato:
 - scaricare materiali inquinanti o nocivi;
 - bruciare stoppie o rifiuti.

Art. 9 - Impegni degli assegnatari

Gli assegnatari, oltre al rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 8, si impegneranno gratuitamente a:

1. collaborare alla promozione di processi di partecipazione e integrazione sociale;
2. collaborare alla realizzazione di iniziative di educazione e sensibilizzazione sui temi della sostenibilità in particolare quella alimentare;
3. partecipare alle attività svolte nell'area destinata ad uso comune, anche a carattere didattico, rendendosi disponibili per le scuole del territorio che richiedano lezioni pratiche per gli alunni;
4. rendersi disponibili a partecipare, anche in qualità di esperti, a corsi di formazione sui metodi di coltivazione degli orti e sulla loro corretta gestione;
5. coltivare erbe aromatiche e/o officinali nelle porzioni di orto ad uso comune;
6. destinare eventuali eccedenze di produzione ad associazioni del territorio comunale che gestiscono la distribuzione gratuita di viveri alle fasce sociali più deboli.

Resta in capo agli assegnatari la responsabilità dei danni arrecati a persone e cose durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Regolamento. L'assegnatario dovrà garantire la transitabilità in sicurezza dei vialetti, il buon stato di conservazione delle attrezzature individuali e comuni e l'assenza di situazioni di pericolo.

Art. 10 – Responsabilità e controversie

I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza ed a rimborsare all'Amministrazione comunale eventuali spese sostenute per il ripristino.

Il concessionario sarà personalmente responsabile di qualunque danno causato a cose e/o persone dell'Amministrazione comunale e/o di terzi durante l'uso dell'orto a lui concesso. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso e delle parti comuni.

L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verifichino negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto da parte del concessionario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. (Dlgs. 267/2000), per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, nel rispetto delle procedure stabilite dalla L. n. 689/1981 e successive modificazioni.

Art. 11 - Revoca dell'assegnazione

L'assegnazione è dichiarata revocata dal Comune di Piacenza nel caso in cui l'assegnatario perda i requisiti di cui all'art. 4 ovvero non rispetti gli obblighi e gli impegni previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienze accertate dal Comitato o direttamente dal Comune, le stesse sono contestate formalmente all'assegnatario che può controdedurre entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. L'Ufficio competente, valutata la gravità del comportamento e le eventuali controdeduzioni, adotta formalmente gli atti conseguenti secondo il principio di gradualità e ragionevolezza.

Il Comune può revocare l'assegnazione dell'appezzamento, oltre che nei casi sopraindicati, anche nel caso in cui l'area debba essere destinata ad altri usi pubblici di prioritario interesse dell'Amministrazione Comunale. Gli assegnatari interessati dalla suddetta revoca hanno priorità nell'assegnazione di altri appezzamenti.

In caso di revoca dell'assegnazione da parte del Comune, gli assegnatari non possono vantare diritti di frutto pendente o rimborso spese per le installazioni generali e particolari.

Qualora per motivi documentati di salute, lavoro, studio o impegni familiari inderogabili l'assegnatario non può più prendersi cura dell'appezzamento, lo stesso può farsi sostituire, per un periodo non superiore a sei mesi, da persona di fiducia comunicandone il nominativo al Comitato e all'Ufficio competente. In caso di impossibilità a proseguire nella coltivazione, trascorsi i sei mesi, l'assegnazione è revocata e l'appezzamento assegnato al primo in graduatoria.

In caso di decesso o impedimento permanente dell'assegnatario (documentato), un componente del nucleo familiare, previa presentazione di una comunicazione scritta, può subentrare nella concessione fino alla scadenza naturale della stessa, impegnandosi a gestire personalmente la particella ortiva.

La mancata coltivazione e/o lo stato di abbandono della particella ortiva comporta la revoca dell'assegnazione.

In caso di cambio di residenza in altro Comune, l'assegnatario decade immediatamente dall'assegnazione dell'orto.

Art. 12 – Rinuncia

In ogni momento l'assegnatario potrà rinunciare all'utilizzo dell'appezzamento dandone comunicazione scritta all'Ufficio competente. L'appezzamento sarà assegnato al primo in graduatoria al momento della rinuncia. Eventuali scambi degli appezzamenti assegnati, nelle diverse aree ortive, dovranno essere preventivamente approvati dall'Ufficio competente. In tal caso la durata dell'assegnazione dell'appezzamento resta invariata.

Art. 13 – Norma transitoria

Gli assegnatari degli orti esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento non decadono per effetto della regola di durata quinquennale della concessione. Gli stessi rimarranno assegnatari per un periodo di un anno a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

E' sospesa l'assegnazione dei lotti che si renderanno liberi a seguito di impedimento o decesso fino alla formazione di nuove graduatorie ai sensi del presente Regolamento.

Art. 14 – Soggetto gestore

Il Comune può individuare un'associazione disponibile a collaborare con il Comune per la gestione degli orti e incaricata di curare in particolare:

- la gestione di tutte le procedure relative all'assegnazione degli orti (a partire dalla fase successiva alla formazione delle graduatorie e degli abbinamenti), ivi comprese tutte le attività connesse all'applicazione degli artt. 7, 8, 9 e 11;
- il raccordo con il Comune per un monitoraggio costante sull'andamento dell'utilizzo degli orti, sul rispetto da parte degli ortisti degli obblighi, vincoli e divieti nell'utilizzo degli orti, sia per quanto concerne i singoli orti sia per le parti comuni, nonché per segnalare gli interventi di competenza ai rispettivi uffici comunali;

- la segnalazione formale di inadempienze contestate ai singoli artisti che possono dare luogo a revoca dell'assegnazione;
- la produzione al Comune di una formale relazione annua sull'andamento della gestione e delle attività.

Il soggetto gestore dovrà individuare un proprio rappresentante quale coordinatore dei Comitati di gestione degli orti.

Art. 15 - Entrata in vigore

Il Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Piacenza.

Sono abrogati i Regolamenti relativi agli orti urbani approvati dai Consigli Circostrizionali n. 1, n. 2 e n. 3.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Piacenza nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 16 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle disposizioni di legge.